



COMUNE DI GENOVA

**STRALCIO DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE – INCENTIVI  
ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**N. 06/C DEL 20/10/2025**

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di ottobre, presso la sede del Comune di Genova, tra la delegazione trattante della Civica Amministrazione e la delegazione trattante di parte sindacale, viene sottoscritta la seguente ipotesi di stralcio di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente - Incentivi alle Funzioni Tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., la cui stipula è stata autorizzata con delibera della Giunta Comunale n. 168 del 02/10/2025.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
F.P. C.G.I.L. <b>Firmato</b>	Presidente
C.I.S.L. F.P. <b>Firmato</b>	<b>Firmato</b>
U.I.L. F.P.L. <b>Firmato</b>	Vicepresidente – Componente
C.S.A. R.A.L.	<b>Firmato</b>
R.S.U.	Componente

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Sono approvate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse destinate agli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, come definiti nelle tabelle allegate:

- Tabella 1 relativa ai lavori;
- Tabella 2 relativa all'acquisizione di servizi e forniture.

Tali tabelle costituiscono parte integrante della bozza di Regolamento allegata condivisa tra le Parti.

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii**

## Indice

---

<b>Indice</b>	1
Art. 1 – Campo di applicazione e oneri per le attività Tecniche .....	1
Art. 2 – Soggetti interessati.....	1
Art. 3 - Quantificazione dell'incentivo.....	2
Art. 5 – Fondo per l'innovazione e la formazione.....	4
Art. 6 – Centrali di committenza .....	5
Art. 7 – Individuazione del gruppo di lavoro e criteri per la scelta .....	5
Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti .....	6
Art. 10 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione .....	6
Art. 11 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione degli incentivi.....	7
Art. 12 – Decurtazioni per ritardi e aumento dei costi .....	8
Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo .....	9
Art. 14 – Attività del personale dirigenziale.....	10
Art. 15 - Liquidazione e rendicontazione degli incentivi di interventi finanziati da Fondi Europei/Nazionali/Regionali .....	10
Art. 16 – Informazione e confronto.....	10
Art. 17 - Disposizioni finali .....	10

## **Art. 1 – Campo di applicazione e oneri per le attività Tecniche**

1. Il presente Regolamento si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati o gli inviti siano stati inviati o, per affidamenti senza gara, i provvedimenti di aggiudicazione siano stati adottati, dopo la data in cui il Codice acquista efficacia (1° luglio 2023).
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato "Codice contratti pubblici" o "Codice").
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico. (cfr. PARERE MIT n. 2986/2024).
5. L'importo di cui sopra, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

## **Art. 2 – Soggetti interessati**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) responsabile unico del progetto;
  - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f) redazione del progetto esecutivo;
  - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- l) direzione dei lavori;
- m) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/I, ispettore/i di cantiere);
- n) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- o) direzione dell'esecuzione del contratto;
- p) collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto;
- q) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- r) collaudo tecnico-amministrativo;
- s) regolare esecuzione;
- t) verifica di conformità;
- u) collaudo statico (ove necessario);
- v) coordinamento dei flussi informativi.

2. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività sopra elencate, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, per la quale è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

4. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma 3 è aumentato del 15%.

#### **Art. 3 - Quantificazione dell'incentivo**

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 2 della presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Gli incentivi si applicano anche per concessioni, accordi quadro e partenariati pubblici privati (PPP) e affidamenti diretti.
2. La misura complessiva delle risorse destinate alle funzioni tecniche è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di

affidamento, IVA esclusa. Non sono considerati eventuali ribassi nell'aggiudicazione rispetto all'importo a base di procedura.

3. L'ammontare delle risorse di cui al comma 2 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base delle procedure di affidamento, da considerarsi quali coefficienti da applicare a scaglioni progressivi:

<b>Importo a base delle procedure di affidamento</b>	<b>Quota da destinare alle funzioni tecniche</b>
<b>LAVORI</b>	
Importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e concessioni	2%
Importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e inferiore a 10.000.000 di Euro	1,80%
Importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro e inferiore a 25.000.000 di Euro	1,60%
Importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro e inferiore a 50.000.000 di Euro	1,30%
Importo pari o superiore a 50.000.000 di Euro	0,90%

<b>Importo a base delle procedure di affidamento</b>	<b>Quota da destinare alle funzioni tecniche</b>
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>	
Importo inferiore a 500.000 Euro	2%

Importo pari o superiore a 500.000 Euro e inferiore a 5.000.000 di Euro	1,75%
Importo pari o superiore a 5.000.000 Euro e inferiore a 10.000.000 di Euro	1,60%
Importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro	1,20%

3. L'importo viene determinato mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, servizio o fornitura. La prenotazione di spesa viene effettuato, prima dell'inizio del lavoro, del servizio o della fornitura, con determinazione del dirigente competente per la relativa procedura di affidamento, o contestualmente all'avvio della procedura di gara.

#### **Art. 4 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) le procedure relative a servizi e forniture nei casi in cui non è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), secondo le previsioni di cui all'allegato II.14 del Codice (cfr. PARERE MIT n. 2721/2024 e Corte Conti Campania n. 191/2023);
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
- d) i lavori in amministrazione diretta;
- e) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (cfr. parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 5 – Fondo per l'innovazione e la formazione**

1. Una somma pari al 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3, co. 2 e 3, viene destinata a finanziare l'acquisto di beni, tra cui l'acquisto di hardware ed attrezzature informatiche, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra cui:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse di cui al primo comma è in ogni caso utilizzata per:

- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- lo sviluppo e l’adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti vengono ulteriormente incrementate da:

- la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 2, comma 3;
- la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni, individuate nel provvedimento di cui all’art. 7, non svolte o prive dell’attestazione del dirigente responsabile di cui all’art. 8;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’Ente.

#### **Art. 6 – Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 2, comma 1.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7 – Individuazione del gruppo di lavoro e criteri per la scelta**

1. L’Amministrazione individua, con apposito atto del dirigente responsabile, il gruppo di lavoro destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro. Tale atto deve essere pubblicato sulla intranet aziendale.
2. L’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento, e all’equa distribuzione in rapporto all’importo dell’attività affidata.
3. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l’avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, e/o variazioni nelle competenze necessarie.  
Nel caso di ridefinizione dell’organizzazione interna del gruppo, il Dirigente è tenuto a rideterminare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.
4. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai

dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo art. 8, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto del lavoro, servizio o fornitura e l'importo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
- i coefficienti di ripartizione dell'incentivo attribuiti alle singole attività, secondo le tabelle di cui all'art.8;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa area di inquadramento e profilo professionale;

6. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il Dirigente è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo**

1. Il Dirigente responsabile opera la ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura, nel rispetto delle percentuali previste nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.

2. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Dirigente responsabile attestare il livello di partecipazione proprio dei soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

3. Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **Art. 9 - Disciplina delle varianti**

1. Le varianti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base dell'affidamento. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

#### **Art. 10 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione**

1. Nel caso di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta necessità da parte della Stazione Appaltante di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (art. 120, comma 1, lettera b). L'importo di tali modifiche non può eccedere il 50% del valore del contratto;

- b) per interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori e necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera (art. 120, comma 7, lettera c);
- c) per modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 120 del Codice.

#### **Art. 11 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione degli incentivi**

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

2. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi, comprensiva dell'indicazione della data di pubblicazione di gara o dell'invio dell'invito o del provvedimento di affidamento sulla base della tipologia di procedura, è successivamente trasmessa dal dirigente alla Direzione competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione del lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- degli importi spettanti per ciascun avente diritto ripartiti secondo il principio di competenza, con l'indicazione delle somme da corrispondere per ogni annualità;

La determinazione dirigenziale relativa alla quota di saldo dell'incentivo deve contenere, altresì, la certificazione da parte del Rup delle somme da portare ad incremento patrimoniale in caso di lavori da patrimonializzare e la definizione del contributo definitivo in caso di lavori finanziati da terzi.

3. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate totalmente o parzialmente a soggetti esterni, incrementano rispettivamente per intero o parzialmente il fondo. Nel caso in cui una attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, il cui svolgimento è certificato secondo il comma 1, l'incentivo di suddetta attività/fase sarà ridotto delle seguenti percentuali:

- riduzione quota "direzione Lavori" (l) se direttore lavori esterno: 0,40
- riduzione quota "direzione dell'esecuzione del contratto" (o) se direttore del servizio esterno: 0,40
- riduzione quota "coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" (n) se coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione esterno: 0,40
- riduzione quota "collaudo statico (ove necessario)" (u) se collaudatore statico esterno: 0,20
- riduzione quota "verifica di conformità" (t) se eseguito da personale esterno: 0,40
- riduzione quota "ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)" (m) se direttori operativi/ispettori esterni: minimo 0,10 per ruolo esternalizzato secondo valutazione del Rup, in relazione al tempo, qualità e importo dell'incarico esterno
- riduzione quota "collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto" (p) se collaboratori del DEC esterni: minimo 0,10 per ruolo esternalizzato secondo valutazione del Rup, in relazione al tempo, qualità e importo dell'incarico esterno

4. Nel caso in cui parte della progettazione venisse svolta da personale esterno, l'incentivo sarà ridotto delle seguenti percentuali:

- riduzione quota "redazione del progetto esecutivo" (f) se progetto strutturale esterno: 0,20
- riduzione quota "redazione del progetto esecutivo" (f) se progetto architettonico esterno: 0,20

La medesima percentuale di riduzione verrà applicata nel caso di parziale esternalizzazione dell'attività di progettazione del servizio/fornitura.

5. Per le procedure di affidamento avviate prima del 31/12/2024 la quota parte relativa a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, escluso dalla ripartizione dell'incentivo ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Codice vigente sino al 30/12/2024, incrementa il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche per una quota pari al 80% e in modo proporzionale alle funzioni tecniche svolte. In tali casi, se il RUP è dirigente, la quota parte di spettanza può essere da questi ripartita tra i dipendenti del gruppo di lavoro, ovvero, in caso di assenza di collaboratori, deve essere destinata al fondo per l'innovazione.

#### **Art. 12 – Decurtazioni per ritardi e aumento dei costi**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per le diverse fasi/attività e all'entità dell'aumento dei costi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione della fase/attività	Entro il 20% del tempo di esecuzione della fase/attività	10%
	Dal 21% al 40% del tempo di esecuzione della fase/attività	30%
	Dal 40% al 60% del tempo di esecuzione della fase/attività	50%
	Oltre il 60% del tempo di esecuzione della fase/attività	70%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo	30%

	contrattuale	
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	50%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	70%

4. Nel caso in cui si cumulino aumenti di tempi e costi, eccetto la revisione prezzi, si applica la riduzione maggiore tra quella prevista in relazione all'aumento del tempo e quella prevista in relazione all'aumento del costo, aumentata di 1/5. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di tempi o spese in percentuale pari o superiore al 100%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore.

5. Nel caso di cui al comma 3, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

7. Non è comunque disposta alcuna incentivazione per il personale che, in sede di valutazione, ha conseguito nell'anno di competenza dell'incentivo, una valutazione negativa ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione allo stesso applicabile.

#### **Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo**

1. Gli emolumenti a titolo di incentivo eventualmente percepiti dal singolo dipendente direttamente da altre amministrazioni devono essere comunicati dal dipendente medesimo alla Direzione competente in materia di gestione del personale entro 15 giorni dall'avvenuta liquidazione.

2. La liquidazione dei compensi avviene con cadenza annuale, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.

3. Nel caso di affidamenti, di cui all'art. 3, comma 1, di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità. Gli incentivi sono ripartiti secondo il principio di competenza.

4. Nel caso di affidamenti, di cui all'art. 3, comma 1, con durata pluriennale, il R.U.P. può proporre di procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, secondo il principio di competenza, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità.

5. Relativamente ad affidamenti di lavori pluriennali, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata all'avvenuta stipula del contratto per le fasi di:

- “Attività di programmazione della spesa per investimenti” (a);
- “Predisposizione dei documenti di gara” (i),

- “Attività connesse alla progettazione” (d, e, f, g).

Relativamente ad affidamenti di servizi e forniture pluriennali, la ripartizione e la liquidazione dell’incentivo potrà essere effettuata all’avvenuta stipula del contratto per le fasi di:

- “Attività di programmazione della spesa per investimenti” (a);
- “Predisposizione dei documenti di gara” (i);
- “Attività connesse alla progettazione” (e).

6. Nel caso di accordi quadro, l’erogazione delle quote di incentivo relative ad “Attività di programmazione della spesa per investimenti” (a), “Predisposizione dei documenti di gara” (i), Attività connesse alla progettazione (c, d, e, f) per gli accordi quadro di lavori e le quote relative a “Attività di programmazione della spesa per investimenti” (a), “Predisposizione dei documenti di gara” (i), “Attività connesse alla progettazione” (c-d-e-f) per quelli di servizi e forniture, potranno essere ripartite e liquidate all’avvenuta stipula del contratto, sulla base dell’importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività verranno di volta in volta ripartite e liquidate all’approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti) relativi alla singola annualità finanziata.

#### **Art. 14 – Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso tra i destinatari dell’incentivo di cui all’art. 45 del Codice e partecipa all’erogazione degli incentivi secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. L’accertamento e l’attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al comma 1, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, nonché la liquidazione dell’incentivo sono effettuati dal Dirigente gerarchicamente superiore.

#### **Art. 15 - Liquidazione e rendicontazione degli incentivi di interventi finanziati da Fondi Europei/Nazionali/Regionali**

1. Per la liquidazione degli incentivi riferiti ai programmi finanziati con i fondi europei/nazionali/regionali, tra cui fondi PNRR o PNC di cui all’art. 42 del D.L. n. 50/2022, possono essere previsti specifici periodi di liquidazione, al fine della rendicontazione complessiva degli incentivi e l’ottenimento del rimborso di tutte le somme liquidate. In tali casi, i provvedimenti di liquidazione devono pervenire alla Direzione competente in materia di personale almeno quaranta giorni prima della liquidazione agli aventi diritto.

#### **Art. 16 – Informazione e confronto**

1. La Direzione competente in materia di personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358 e con gli importi destinati al fondo per l’innovazione e relative dettagliate destinazioni di spesa.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell’Ente, nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi.

Pertanto, tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile.

2. In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati o gli inviti siano stati inviati o, per affidamenti senza gara, i provvedimenti di aggiudicazione siano stati adottati, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

TABELLA 1

LAVORI (SENZA coordinamento flussi informativi)						
	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale	
Programmazione della spesa e investimenti	3,00%				3,00%	
Responsabile unico del progetto	0,50%	2,00%	1,00%	4,50%	8,00%	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)	0,50%	2,50%	1,00%	3,00%	7,00%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,00%			3,00%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		2,00%			2,00%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		13,00%			13,00%	Se in gara con PFTE: PFTE 8%/Se in gara con ESECUTIVO: PFTE 6,5%
Redazione del progetto esecutivo						
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2,00%			2,00%	
Predisposizione dei documenti di gara			4,00%		4,00%	
Direzione dei lavori						In caso di presenza di assistenti: DL da un min. del 20% ad un max. del 24%, da proporzionare in base al numero di assistenti – parte restante agli assistenti, suddivisa da RUP
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				39,00%	39,00%	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				7,00%	7,00%	
Collaudo tecnico-amministrativo/Esecuzione regolare				6,00%	6,00%	
Collaudo statico (eventuale)				6,00%	6,00%	
	<b>4,00%</b>	<b>24,50%</b>	<b>6,00%</b>	<b>65,50%</b>	<b>100,00%</b>	

LAVORI (con coordinamento flussi informativi)						
	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale	
Programmazione della spesa e investimenti	3,00%				3,00%	
Responsabile unico del progetto	0,50%	2,00%	1,00%	4,50%	8,00%	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)	0,50%	2,50%	1,00%	3,00%	7,00%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,00%			3,00%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1,50%			1,50%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		13,00%			13,00%	Se in gara con PFTE: PFTE 8%/Se in gara con ESECUTIVO: PFTE 6,5%
Redazione del progetto esecutivo						
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2,00%			2,00%	
Predisposizione dei documenti di gara			4,00%		4,00%	
Direzione dei lavori				39,00%	39,00%	In caso di presenza di assistenti: DL da un min. del 20% ad un max. del 24%, da proporzionare in base al numero di assistenti – parte restante agli assistenti, suddivisa da RUP
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)						
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				6,50%	6,50%	
Collaudo tecnico-amministrativo/Esecuzione regolare				6,00%	6,00%	
Collaudo statico (eventuale)				6,00%	6,00%	
Coordinamento dei flussi informativi		0,50%		0,50%	1,00%	
	4,00%	24,50%	6,00%	65,50%	100,00%	

TABELLA 2

SERVIZI (SENZA coordinamento flussi informativi)						
	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale	
Programmazione della spesa	2,00%				2,00%	
Responsabile unico del progetto	2,00%	3,00%	3,00%	9,00%	17,00%	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)		2,00%	3,00%	3,00%	8,00%	
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		21,00%			21,00%	
Procedure di gara			7,00%		7,00%	
Direzione dell'esecuzione						In caso di presenza di assistenti: DEC da un min. del 20% ad un max. del 30%, da proporzionare in base al numero di assistenti – parte restante agli assistenti, suddivisa da RUP
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				40,00%	40,00%	
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5,00%	5,00%	
	4,00%	26,00%	13,00%	57,00%	100,00%	

SERVIZI (con coordinamento flussi informativi)						
	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale	
Programmazione della spesa	2,00%				2,00%	
Responsabile unico del progetto	2,00%	3,00%	3,00%	9,00%	17,00%	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)		2,00%	3,00%	3,00%	8,00%	
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		20,00%			20,00%	
Procedure di gara			7,00%		7,00%	
Direzione dell'esecuzione						In caso di presenza di assistenti: DEC da un min. del 20% ad un max. del 30%, da proporzionare in base al numero di assistenti – parte restante agli assistenti, suddivisa da RUP
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				40,00%	40,00%	
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5,00%	5,00%	
Coordinamento flussi informativi		0,50%		0,50%	1,00%	
	4,00%	25,50%	13,00%	57,50%	100,00%	